



## COMUNE DI RONZO-CHIENIS

Provincia di Trento

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 1

OGGETTO: Approvazione della nota di aggiornamento del DUP 2020-2022, del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e della nota integrativa.

L'anno **duemilaventi** addì **undici** del mese di **maggio** ad ore 20.00,

**11 maggio 2020**

nella sala riunioni a seguito di regolari avvisi recapitati a termini di legge, è stato convocato il Consiglio Comunale che viene svolto mediante video conferenza, secondo quanto disposto con Decreto Sindacale prot.n. M303 – 1691 del 07.05.2020

Presenti i Signori:

Assenti

giust. ing.

1. BENEDETTI PIERA
2. BENEDETTI OSCAR
3. BENONI MORIS
4. CIAGHI SILVANO
5. CAPPELLETTI FAUSTO
6. MAZZUCCHI ROBERTO
7. STERNI SILVINO
8. BENONI MARIA ASSUNTA
9. BARBI ELEONORA
10. BENONI IVANO
11. MAZZUCCHI ENRICO
12. MAZZUCCHI ELENA
13. CIAGHI ROMINA
14. CAPPELLETTI MARCO
15. MAZZUCCHI MASSIMILIANO

X *	
X	

\*causa scollegamento di carattere tecnico

Assiste e verbalizza in videoconferenza  
il Segretario Comunale  
dott.ssa *Federica Bortolin*

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la signora **Benedetti Piera**, nella sua qualità di **Sindaca**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta telematica per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Relazione di pubblicazione

Il presente verbale è pubblicato all'Albo Comunale il

**12 maggio 2020**

ove rimarrà esposto  
per 10 giorni consecutivi

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*f.to dott.ssa Federica Bortolin*

Deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 11.05.2020.

Oggetto: Approvazione della nota di aggiornamento del DUP 2020-2022, del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e della nota integrativa.

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso ed evidenziato, per quanto riguarda il quadro normativo di riferimento, che:

- il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, detta le nuove disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi a norma degli art. 1 e 2 della Legge n. 42/2009;
- la Legge provinciale 9 dicembre 2015 n. 18 e s.m., in attuazione dell'articolo 79 dello Statuto speciale e per coordinare l'ordinamento contabile dei comuni con l'ordinamento finanziario provinciale, anche in relazione a quanto disposto dall'articolo 10 (Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strutturali) della Legge regionale 3 agosto 2015 n. 22, dispone che gli enti locali trentini e i loro enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio contenute nel titolo I del Decreto legislativo n. 118 del 2011, nonché i relativi allegati, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto;
- la sopracitata L.P. 18/2015 all'articolo 49, comma 2 individua gli articoli del Decreto legislativo n. 267 del 2000 che si applicano agli Enti locali;
- il comma 1 dell'art. 54 della Legge provinciale sopracitata prevede che "in relazione alla disciplina contenuta nel Decreto legislativo n. 267 del 2000 non richiamata da questa legge continuano ad applicarsi le corrispondenti norme dell'ordinamento regionale o provinciale";
- l'articolo 11 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. ed in particolare il comma 14, prescrive che, a decorrere dal 2017, gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;
- pertanto gli enti locali devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza e ricordato che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa.

In relazione all'*iter* di approvazione ed alle relative tempistiche, visto e ricordato:

- il comma 1 dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 il quale prevede che "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni";
- l'art. 50 della L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 che recepisce l'art. 151 del D.lgs. 267/00 e ss.mm e i. il quale fissa il termine di approvazione del bilancio al 31 dicembre, stabilendo che, "i termini

di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)";

- il Protocollo d'Intesa in materia di finanza locale per l'anno 2020 sottoscritto in data 08.11.2019 ha previsto, in caso di proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022 dei comuni, di applicare la medesima proroga anche per i comuni trentini. Il D.M. del 13.12.2019 differisce al 31 marzo 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione e autorizza sino a tale data l'esercizio provvisorio. Il Decreto Legge n. 18 del 17.03.2020, in considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da Covid-19, rinvia ulteriormente il termine al 31 maggio 2020.

La legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2019 (L. 145 del 30.12.2018) ai commi 820, 821 e 823 dell'art. 1 ha stabilito che le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23.06.2011 n. 118 e che tali Enti si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23.06.2011, n. 118.

La stessa legge ha altresì stabilito che a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'art. 1 della legge 11.12.2016, n. 232.

Sulla base di quanto sopra esposto sono aboliti i vincoli in materia di finanza pubblica e la compilazione dei prospetti collegati al saldo di finanza pubblica.

Evidenziato, per quanto concerne l'adozione del bilancio consolidato, che, con deliberazione del Consiglio comunale n. 9 del 29.02.2016 è stata rinviata l'adozione della contabilità economico-patrimoniale e l'adozione del bilancio consolidato all'anno 2019 con riferimento all'esercizio 2018, secondo quanto previsto dall'art. 232 comma 2 e dall'art. 233-bis comma 3 del D.Lgs 267/2000 e rilevato ora che il comma 831 della sopra richiamata Legge di Bilancio 2019 ha modificato l'art. 233-bis comma 3 del D.Lgs 267/2000 introducendo la facoltà, per gli enti con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, di non predisporre il bilancio consolidato.

Dato atto che con la deliberazione consiliare n. 4 di data 29.03.2019 il Comune si è avvalso della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 233-bis del TUEL di non predisporre il bilancio consolidato.

Visto che il comma 2 dell'art. 232 del D.lgs. 267/2000 di recente modificato dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con legge 28 giugno 2019, n. 58 nella formulazione attuale prevede che: *"2. Gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono non tenere la contabilità economico-patrimoniale fino all'esercizio 2019. Gli enti che rinviando la contabilità economico-patrimoniale con riferimento all'esercizio 2019 allegano al rendiconto 2019 una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2019 redatta secondo lo schema di cui all'allegato n. 10 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e con le modalità semplificate individuate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari regionali, da emanare entro il 31 ottobre 2019, anche sulla base delle proposte formulate dalla commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali, istituita ai sensi dell'articolo 3-bis del citato decreto legislativo n. 118 del 2011."*

Considerato che gli enti locali della Provincia di Trento applicano le disposizioni contenute nel D.lgs. 118/2011 con un anno di posticipo ed inoltre, l'art. 49, comma 1 della L.P 18/2015 stabilisce che *"Il posticipo di un anno si applica anche ai termini contenuti nelle disposizioni*

*del decreto legislativo n. 118 del 2011 modificative del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), richiamate da questa legge. In caso di proroga di questi termini da parte di disposizioni statali successive il posticipo di un anno si applica con riferimento ai termini come da ultimo prorogati."*

Considerato pertanto che gli enti locali trentini con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti hanno la facoltà di non tenere la contabilità economico - patrimoniale fino al 2020, adottando, in riferimento all'esercizio 2020, una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2020 secondo gli schemi semplificati che verranno approvati con apposito decreto, così come previsto dall'art. 232 del D.lgs. 267/2000.

Dato atto che con la deliberazione consiliare n. 20 di data 24.07.2019 il Comune si è avvalso della facoltà prevista dal comma 2 dell'art. 232 del TUEL di non tenere la contabilità economico patrimoniale negli esercizi 2019 e 2020.

Preso atto che l'art. 1, comma 169 della Legge n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) prevede che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*.

Tenuto conto che le previsioni di natura tariffaria e tributaria potranno essere riviste con apposite variazioni di bilancio qualora intervengano modifiche del quadro normativo per effetto di nuove disposizioni approvate dallo Stato o dalla Provincia.

Richiamate le deliberazioni della Giunta comunale n. 13 e n. 14 di data 18.02.2020 inerenti l'approvazione delle tariffe 2020 del servizio fognatura e acquedotto.

Visto l'art.1, comma 683-bis della Legge 27 dicembre 2013 n°147, introdotto con dall'art. 57-bis del D.L. 27 ottobre 2019 n°124, convertito con la Legge n°157 del 19 dicembre 2019, in base al quale *"In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati"*.

Viste e richiamate:

- la deliberazione consiliare n. 13 di data 30.05.2019 di approvazione del rendiconto relativo all'anno finanziario 2018;
- la deliberazione giuntale n. 85 di data 31.07.2019 di approvazione dello schema di Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2020-2022 - indirizzi strategici;
- la deliberazione giuntale n. 15 del 18.02.2020 di approvazione dello schema di bilancio di previsione 2020-2022.

Visti il bilancio di previsione 2020-2022, la nota di aggiornamento al DUP semplificato e la nota integrativa redatti ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. ed i relativi allegati.

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione, espressi ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, dalla Responsabile del Servizio Finanziario, allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale.

Visto il parere favorevole del Revisore dei conti rilasciato in data 27 febbraio 2020 agli atti prot. n. 801 di data 27 febbraio 2020.

Vista l'urgenza di procedere all'approvazione dei documenti, per dare il prima possibile piena operatività al bilancio e quindi la necessità di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Visti:

- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 03 maggio 2018 n. 02;
- la legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- il D.Lgs. 118/2011 e s.m.;
- il Decreto Ministeriale di data 29.11.2017;
- la legge n. 145 di data 30.12.2018 (legge di bilancio per l'anno 2019);
- la legge provinciale 29 dicembre 2017, n. 18 (legge di stabilità provinciale per l'anno 2018).
- l'art. 10 comma 2 della L.P. 3/8/2018 n. 15;
- la legge n. 160 di data 27.12.2019 (legge di bilancio per l'anno 2020);
- il Protocollo d'intesa in materia di Finanza Locale per l'anno 2020 tra la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie Locali, sottoscritto in data 08.11.2019.
- l'art. 57 bis del DL 124 di data 26.10.2019, così come modificato dalla Legge 157 di data 19/12/2019 di conversione, con il quale è stato prorogato al 30 aprile il termine entro il quale approvare il Piano finanziario e le tariffe in materia di Rifiuti e TARI;
- il vigente Regolamento di contabilità, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto Comunale.

Con voti favorevoli, espressi per appello nominale, di n. 11 su n. 13 consiglieri presenti e votanti, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Mazzucchi Enrico e Mazzucchi Massimiliano)

### **DELIBERA**

1. di approvare la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2020-2022, redatta come versione integrale del DUP 2020-2022 allegato 1 al presente provvedimento;
2. di approvare il bilancio di previsione finanziario 2020-2022, unitamente a tutti gli allegati previsti dalla legge allegato 2 al presente provvedimento;
3. di approvare, la nota integrativa al bilancio di previsione finanziario 2020-2022 allegato 3 al presente provvedimento;
4. di dare atto che i suddetti documenti sono stati predisposti in conformità a quanto stabilito da tutte le normative di finanza pubblica;
5. di dare atto del parere favorevole dell'organo di revisione sulla proposta di Bilancio di previsione 2020-2022 di data 27.02.2020;
6. di trasmettere al Tesoriere comunale copia del presente provvedimento per gli adempimenti di competenza;
7. di dichiarare la presente deliberazione, con voti favorevoli di n. 11 su n. 13 consiglieri presenti e votanti, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Mazzucchi Enrico, Mazzucchi Massimiliano) immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
8. di dare atto, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992, n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

- ❖ opposizione, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino, ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti locali della Regione Trentino Alto-Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;
- ❖ ricorso al Tribunale di Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104 o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

*PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE*

**OGGETTO:** Approvazione della nota di aggiornamento del DUP 2020-2022, del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e della nota integrativa.

---

---

*PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICA*

Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, parere favorevole in ordine ai riflessi della medesima sulla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Ronzo Chienis, 08 maggio 2020

La Responsabile del Servizio Finanziario  
*f.to rag. Antonia Benedetti*

---

---

*PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE*

Effettuata regolarmente l'istruttoria relativa alla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 della legge regionale 3 maggio 2018, n. 2, parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della stessa.

Ronzo Chienis, 08 maggio 2020

La Responsabile del Servizio Finanziario  
*f.to rag. Antonia Benedetti*

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto

LA SINDACA  
*f.to Piera Benedetti*

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*f.to dott.ssa Federica Bortolin*

---

---

**IMMEDIATA ESEGUIBILITA'**

Deliberazione dichiarata per l'urgenza immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli enti locali della Regione Trentino-Alto Adige approvato con legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Addì, 11 maggio 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*f.to dott.ssa Federica Bortolin*

---

---

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Addì, 12 maggio 2020

IL SEGRETARIO COMUNALE  
*f.to dott.ssa Federica Bortolin*